



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Prot. N° 438

Reg. n. 50

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - NOTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL'08.10.2012. PROT. N. 12812/2012. ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2012 E ART. 6 REGOLAMENTO PERTINENTE. CONFERMA ISTITUZIONE ADDIZIONALE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO AGGIORNATO.

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla SECONDA CONVOCAZIONE, in SESSIONE ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MURO Domenico Alberto	P
MASILOTTI Maria Vita Angela	P
SARANGELO Annunziata	P
COLUCCI Francesco	P
CORVAGLIA Vincenzo	P
CIANCI Francesco	P
CARNEVALE Michele Massimo	P

ASSEGNATI N° 7	PRESENTI N° 7
IN CARICA N° 7	ASSENTI N° 0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Carmen PASTORE;

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Domenico Alberto MURO
PASTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Castelgrande, 06/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo..

CASTELGRANDE, 06/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- x dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**
- decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";**

Castelgrande

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmen PASTORE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

CASTELGRANDE,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE

Il Sindaco si richiama alla deliberazione di C.C. n. 38/2012 di istituzione dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche. Dà lettura della nota in data 08/10 u.s. rimessa, a riguardo, dal Ministero dell'Economia e delle finanze. Fa presente che, per effetto della detta nota sono stati rivisti gli scaglioni di reddito e, rispetto agli stessi, sono state fissate nuove aliquote delle quali dà esposizione.

Sottolinea come la normativa di riferimento già prescrive che ove non risulta dovuta l'IRPEF, non si è obbligati neppure al versamento dell'addizionale.

Informa sulla necessità del presente provvedimento quale misura irrinunciabile per assicurare gli equilibri di bilancio. Invita i presenti al voto.

Il consigliere CIANCI fa rilevare come nell'ultimo anno si sia assistito al "trasferimento" ai Comuni dell'onere, propriamente statale, di tassare i cittadini. L'esempio dell'IMU è illuminante. I Comuni, peraltro oggetto di tagli ai trasferimenti, sono stati costretti ad aumentare le entrate proprie e l'hanno fatto con la leva fiscale. Tanto non è tollerabile: ciò che è mancato è un'azione coordinata tra gli Enti Locali intesa a respingere tali imposizioni nell'interesse delle comunità amministrative.

Oggi viene prospettato il rischio che non si assicurano gli equilibri di bilancio; ciò detto, nulla si è fatto per "farsi sentire" e per non essere costretti al provvedimento che qui si propone. Per le dette ragioni, il gruppo di minoranza consiliare si astiene dalla votazione

Il Sindaco invita al voto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito consiliare;

RICHIAMATO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006, i Comuni con regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, della legge n. 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge n. 214/2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale IRPEF, introducendo così, dal 2012, la possibilità per i Comuni di istituire e variare in aumento le aliquote fino al tetto massimo dello 0,8 %;
- l'art. 4, comma 4, della legge 26.04.2012, n. 44, ha abrogato l'art. 77-bis e l'art. 77-ter, comma 19, della legge n. 133/2008 e l'art. 1, comma 123, della legge n. 220/2010, relativi alla sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di aliquote e tariffe dei tributi locali;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione di C.C. n. 38 del 09.08.2012 si è provveduto ad istituire nel Comune di Castelgrande, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con contestuale approvazione del pertinente regolamento;
- che tanto è scaturito dalle seguenti motivazioni:
 1. le risorse di parte corrente, in assenza di altri interventi sul bilancio, sono insufficienti per far fronte alla normale attività dell'Ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione per l'anno 2012, nonostante si sia provveduto ad eliminare le spese comprimibili;

2. necessita assicurare ai cittadini un livello sufficiente di servizi, evitando tagli troppo incisivi, che andrebbero a influire soprattutto sulle persone più deboli e disagiate;
3. si rende opportuno rafforzare l'autonomia finanziaria dell'Ente al fine di ridurre, per quanto possibile, il livello di dipendenza dai trasferimenti;
4. l'introduzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale presenta notevoli incertezze e difficoltà interpretative che non consentono, allo stato attuale, di praticare una politica tributaria in materia ponderata e basata su un gettito certo e correttamente valutabile, anche in considerazione della previsione dell'articolo 14, comma 17, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, che stabilisce il recupero al bilancio statale del maggior gettito dell'imposta ad aliquota base attribuito ai comuni con la nuova imposta;

TENUTO CONTO:

- che la deliberazione suddetta è stata rimessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 comma 15 della L. 214/2012;
- che con nota dell'08.10/2012 prot. n. 12812, nostro prot. 4879 del 12.10.2012, il detto Ministero ha segnalato che detta deliberazione così come l'art. 6 del Regolamento approvato, nella parte in cui prevede un sistema di aliquote articolato su due scaglioni di reddito, in luogo dei cinque scaglioni stabiliti dalla normativa statale in materia di IRPEF (art. 11 del D.P.R. 917/1986), non è conforme al disposto dell'art. 1, comma 11., del decreto legge n. 138/2011 nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16, del Decreto legge n. 201/2011, a norma del quale *"...i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". Per effetto della citata disposizione, quindi, qualora il Comune ritenga di stabilire un sistema di aliquote differenziate, queste dovranno non solo essere necessariamente articolate secondo i medesimi cinque scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, ma anche diversificate in relazione a ciascuno scaglione"*;
- che, di conseguenza, il citato Ministero ha invitato ad annullare la deliberazione di C.C. n. 38 del 12.10.2012 e l'art. 6 del Regolamento con la stessa approvato;

OSSERVATO che a quanto richiesto si intende provvedere con il presente provvedimento, confermando comunque la decisione dell'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 11 del DPR 917/1986 con riferimenti o agli scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale in materia di IRPEF;

VISTO il nuovo testo del Regolamento predisposto allo scopo e ritenuto lo stesso conforme agli obiettivi che intendono conseguirsi;

VISTO l'art. 239 del D.L.vo 18/8/00 n. 267 come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 1 lett. o) del D.L. 10/10/2012 n. 174 e acquisito il parere del revisore del conto sul presente regolamento;

PUNTUALIZZATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non si applica se risulta non dovuta l'IRPEF per lo stesso anno;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, co. 1 del T.U. n. 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

ACQUISITA la consulenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con n. 5 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Cianci e Carnevale);

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2012;
2. **DI ANNULLARE** la deliberazione di C.C. n. 38 del 09/08/2012 ad oggetto "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";
3. **ANNULLARE** l'art. 6 del Regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione di C.C. n. 38/2012;
4. **REVOCARE** l'intero Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", approvato con la deliberazione di C.C. 38/2012;
5. **DI STABILIRE** che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'IRPEF come di seguito specificati:

REDDITO (Per scaglioni)	Aliquota
Fino a € 15.000,00	0,4
oltre euro 15.000,01 e fino a euro 28.000,00	0,6
oltre euro 28.000,01 e fino a euro 55.000,00	0,65
oltre euro 55.000,01 e fino a euro 75.000,00	0,7
oltre euro 75.000,00	0,8

6. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).
7. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile di provvedere a tutti gli adempimenti successivi, compresa la trasmissione telematica del presente deliberato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, della legge n. 214/2012.
8. **DI DARE ATTO** che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo Regolamento entreranno in vigore a far data dal 01.01.2012.
9. **PRECISARE CHE** le modifiche apportate alla disciplina regolamentare dell'addizionale comunale all'IRPEF con il presente atto non incidono sugli equilibri di bilancio ed in generale sulle previsioni di entrate del bilancio stesso come approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 09/08/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza del prosieguo in atti,

Con n. 5 voti favorevoli n. 2 astenuti (Cianci e Carnevale);

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

**PER LA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARIT' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
IL RESP. DEL SERVIZIO**

Parere Favorevole

Data: 17/10/2012

F.to Daniele NARDIELLO

**PER LA CONFORMITA'
IL SEGRETARIO COM.LE**

Parere Favorevole

Data: 17/10/2012

F.to Dott.ssa Carmen PASTORE